

Stop all'attività pesante per chi ha già problemi fisici

In tema di rapporto di lavoro, la violazione dei doveri generali di correttezza e di buona fede sussiste quando lo svolgimento di un'altra attività durante la malattia - valutato in relazione alla natura e alle caratteristiche della malattia, nonché alle mansioni svolte nell'ambito del rapporto - sia tale da pregiudicare o ritardare, anche potenzialmente, la guarigione e il pronto rientro al lavoro. La valutazione deve essere compiuta ex ante, ossia con riferimento al momento in cui quell'attività viene svolta, sicché ai fini di questa potenzialità, la tempestiva ripresa del lavoro in concreto resta irrilevante. È dunque legittimo il licenziamento per giusta causa inflitto al dipendente addetto allo scarico dei bagagli filmato dall'investigatore privato ingaggiato dal datore mentre svolge l'attività di istruttore di kick boxing, nonostante si trovi in malattia e i certificati medici mostrino un progressivo peggioramento per le condizioni del suo arto superiore destro. *Cassazione civile, sez. lavoro, sent. 5002 del 26/2/2024*

Legittimo il licenziamento per chi lavora in un negozio

È legittimo il licenziamento del lavoratore che, pur essendo in malattia, viene trovato ad aiutare per ben due giorni nel negozio della moglie, risultando decisiva la circostanza che l'impegno del lavoratore era astrattamente idoneo a ritardare la sua ripresa fisica e quindi a posticiparne il rientro in azienda. *Cassazione civile, sez. lavoro, sentenza 2516 del 26/1/2024*

Quando la condotta viola la buona fede

Lo svolgimento di un'altra attività lavorativa da parte del

dipendente, durante lo stato di malattia, configura violazione degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà nonché dei doveri generali di correttezza e buona fede, oltre che nell'ipotesi in cui tale attività esterna sia, di per sé, sufficiente a far presumere l'inesistenza della malattia, anche nel caso in cui la stessa, valutata con giudizio ex ante in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, possa pregiudicare o ritardare la guarigione o il rientro in servizio del lavoratore. *Cassazione civile, sez. lavoro, ord. 12994 del 12/5/2023*

L'attività che compromette la ripresa è un illecito grave

In via generale, svolgere in costanza di malattia una attività lavorativa o extralavorativa anche solo potenzialmente idonea a pregiudicare o ritardare il rientro in servizio è un illecito comunemente considerato grave, e potenzialmente risolutorio. È implicato negli obblighi di diligenza e fedeltà posti dagli articoli 2104 e 2105 del Codice civile, alla luce del principio generale di buona fede di cui agli articoli 1175 e 1375 del Codice civile, che il dipendente malato debba astenersi da attività che anche solo potenzialmente rischino di impedirne o ritardarne la guarigione. *Tribunale di Roma, sentenza 7552 del 13/7/2023*

Simulazione, rischia il posto anche chi è rientrato al lavoro

Lo svolgimento di un'altra attività lavorativa da parte del dipendente assente per malattia può giustificare il recesso del datore di lavoro, in relazione alla violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza

e fedeltà, oltre che nell'ipotesi in cui tale attività esterna sia di per sé sufficiente a fare presumere l'inesistenza della malattia, dimostrando, quindi, una fraudolenta simulazione, anche nel caso in cui la medesima attività, valutata con giudizio ex ante in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, possa pregiudicare o ritardare la guarigione o il rientro in servizio, con conseguente irrilevanza della tempestiva ripresa del lavoro alla scadenza del periodo di malattia. *Tribunale di Tivoli, sentenza 2386 del 10/5/2023*

La malattia impedisce le normali prestazioni

La patologia impeditiva considerata dall'articolo 2110 del Codice civile, che, in deroga ai principi generali, riversa entro certi limiti sul datore di lavoro il rischio della temporanea impossibilità lavorativa, va intesa non come uno stato che comporti la impossibilità assoluta di svolgere qualsiasi attività, ma come uno stato impeditivo delle normali prestazioni lavorative del dipendente. Ne consegue che, nel caso di un lavoratore assente per malattia che sia stato sorpreso nello svolgimento di altre attività, spetta al dipendente - secondo il principio sulla distribuzione dell'onere della prova - dimostrare la compatibilità di queste attività con la malattia impeditiva della prestazione lavorativa, la mancanza di elementi idonei a far presumere l'inesistenza della malattia e quindi, una sua fraudolenta simulazione, e l'inidoneità delle stesse attività a pregiudicare il recupero delle normali energie psico-fisiche del lavoratore. *Tribunale di Cosenza, sentenza 5475 del 9/5/2023*